



COMUNE DI ERICE

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 496 DEL 18/12/2018

OGGETTO: DIVIETO BOTTI DI FINE ANNO

CONSIDERATO che cattive e datate consuetudini portano taluni cittadini alla fine dell'anno e inizio del nuovo, in occasione delle festività subito prossime, a far uso di mortaretti, petardi, razzi e fuochi d'artificio e che tali pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per gli utilizzatori sia per chi ne venga accidentalmente colpito, nonché di danni materiali all'ambiente o al patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO, come per i decorsi anni, necessario ed opportuno intervenire in merito, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la tutela socio ambientale;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 ed in particolare l'art. 1 incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 18.06.1931, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il D. Lgs n. 123/2015, di recepimento della direttiva europea 2013/29/UE;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI gli artt. 703 e 650 del codice penale;

ORDINA

Il divieto di far esplodere "botti" di qualsiasi tipo e specie in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri animali, in tutte le piazze, strade e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone e animali, fatto salvo per i siti ed eventi regolarmente autorizzati ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 123/2015, di recepimento della direttiva europea 2013/29/UE;

La presente Ordinanza sarà vigente dal 21 dicembre di ogni anno al 6 di gennaio dell'anno successivo su tutto il territorio comunale.



COMUNE DI ERICE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa per debito d'informazione al Sig. Prefetto di Trapani, e per il concerto dell'esecuzione alla Questura, al Comando CC, al Comando Guardia di Finanza.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 gg ovvero al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente provvedimento.

SI NO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella)

Documenti allegati SI [] NO []

Tabella dell'Elenco degli eventuali Documenti Allegati

--

SI NO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella)

Documenti allegati SI [] NO []

Tabella dell'Elenco degli eventuali Documenti Allegati

--

Il Responsabile dell'Istruttoria: Isp. Carmela Renda

	SINDACO
Dr. Giacomo Ippolito	Toscano Pecorella Daniela / ArubaPEC S.p.A.

--	--



COMUNE DI ERICE